

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2002

che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE per quanto concerne la ripartizione del contributo finanziario della Comunità per i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002

[notificata con il numero C(2002) 4594]

(2002/945/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/730/CE della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2002 ⁽³⁾, modificata dalla decisione 2002/246/CE ⁽⁴⁾ stabilisce l'elenco dei programmi presentati dagli Stati membri per la sorveglianza delle TSE che possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario nel 2002, nonché la percentuale di finanziamento proposta e l'importo massimo del contributo per ciascun programma.
- (2) La decisione 2001/854/CE della Commissione, del 3 dicembre 2001, che approva i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 2002/246/CE, ha approvato detti programmi e fissato l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità.
- (3) La decisione 2001/854/CE prevede che gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di sorveglianza possano essere modificati alla luce delle relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi medesimi che gli Stati membri devono presentare ogni mese alla Commissione. Dall'analisi delle citate relazioni emerge che alcuni Stati membri non impiegheranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2002, mentre altri eseguiranno una sorveglianza maggiore rispetto al numero delle analisi sovvenzionate. È pertanto opportuno ridistribuire i finanziamenti dagli Stati membri che non utilizzano integralmente la quota ad essi assegnata a quelli le cui spese superano il totale dei finanziamenti ricevuti.
- (4) Occorre modificare di conseguenza le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/730/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2001/854/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, «4 887 000 EUR» è sostituito da «5 362 385 EUR»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, «2 892 000 EUR» è sostituito da «3 240 550 EUR»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, «21 077 000 EUR» è sostituito da «23 244 735 EUR»;
- 4) all'articolo 4, paragrafo 2, «1 851 000 EUR» è sostituito da «1 209 935 EUR»;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 2, «11 240 000 EUR» è sostituito da «8 369 625 EUR»;
- 6) all'articolo 6, paragrafo 2, «35 361 000 EUR» è sostituito da «37 458 845 EUR»;
- 7) all'articolo 7, paragrafo 2, «11 136 000 EUR» è sostituito da «11 748 995 EUR»;
- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, «11 379 000 EUR» è sostituito da «9 756 085 EUR»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 2, «350 000 EUR» è sostituito da «283 080 EUR»;
- 10) all'articolo 10, paragrafo 2, «6 104 000 EUR» è sostituito da «6 829 450 EUR»;
- 11) all'articolo 11, paragrafo 2, «3 325 000 EUR» è sostituito da «3 364 830 EUR»;
- 12) all'articolo 12, paragrafo 2, «2 874 000 EUR» è sostituito da «1 473 085 EUR»;
- 13) all'articolo 13, paragrafo 2, «1 329 000 EUR» è sostituito da «1 501 455 EUR»;
- 14) all'articolo 14, paragrafo 2, «651 000 EUR» è sostituito da «612 945 EUR».

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU L 318 del 4.12.2001, pag. 54.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2001/730/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Percentuale e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in euro)

Malattia	Stato membro	Percentuale di acquisto dei kit di analisi	Importo massimo
TSE	Belgio	100 %	5 362 385
	Danimarca	100 %	3 240 550
	Germania	100 %	23 244 735
	Grecia	100 %	1 209 935
	Spagna	100 %	8 369 625
	Francia	100 %	37 458 845
	Irlanda	100 %	11 748 995
	Italia	100 %	9 756 085
	Lussemburgo	100 %	283 080
	Paesi Bassi	100 %	6 829 450
	Austria	100 %	3 364 830
	Portogallo	100 %	1 473 085
	Finlandia	100 %	1 501 455
	Svezia	100 %	612 945
	Regno Unito	100 %	6 100 000
Totale			120 556 000»